

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.